

Decisioni del Consiglio degli Stati del 7.12.2016

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale dell'8.12.2016

Legge federale sugli stranieri

(LStr)

(Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2016¹,
decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 19 lett. c e d

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente se:

- c. dispone di una base esistenziale sufficiente e autonoma; e
- d. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 e 23–25.

Art. 21 cpv. 2 lett. d ed e

² Sono considerati lavoratori indigeni:

- d. le persone ammesse provvisoriamente;
- e. le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria e che sono titolari di un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa.

Art. 21a Misure riguardanti le persone in cerca d'impiego

¹ Il Consiglio federale adotta misure per sfruttare integralmente il potenziale della forza lavoro indigena. Sente previamente i Cantoni e le parti sociali.

¹ FF 2016 2621

² RS 142.20

LF sugli stranieri (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione)

² Nel caso in cui determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche registrino un tasso di disoccupazione superiore alla media, vanno adottate misure temporanee per favorire le persone registrate presso i servizi di collocamento come persone in cerca di impiego. Le misure possono essere limitate a singole regioni economiche.

Minoranza 1:

² Nel caso in cui determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche registrino un tasso di disoccupazione superiore alla media, sono adottate misure temporanee per favorire le persone che risiedono in Svizzera.

Minoranza 2:

² Nel caso in cui determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche registrino un tasso di disoccupazione superiore alla media o altri sviluppi negativi sul mercato del lavoro, vanno adottate misure temporanee per favorire le persone registrate presso i servizi di collocamento come persone in cerca di impiego. Le misure possono essere limitate a singole regioni economiche.

³ Nel caso di gruppi professionali o settori di attività con un tasso di disoccupazione superiore alla media, i datori di lavoro comunicano agli uffici del lavoro i posti di lavoro vacanti. L'accesso a tali posti è riservato, per un periodo di tempo limitato, alle persone che in Svizzera sono registrate presso i servizi pubblici di collocamento.

⁴ Il servizio pubblico di collocamento trasmette al datore di lavoro, entro breve termine, i dossier di persone in cerca d'impiego registrate che ritiene adeguate. Il datore di lavoro invita i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a una prova attitudinale. I risultati sono comunicati al servizio di collocamento.

Minoranza 3:

⁴ Il servizio pubblico di collocamento trasmette al datore di lavoro, entro breve termine, i dossier di persone in cerca d'impiego registrate che ritiene adeguate. Il datore di lavoro invita ad un colloquio di assunzione i candidati che corrispondono al profilo richiesto. I risultati sono comunicati al servizio di collocamento.

Minoranza 4:

⁴ Il servizio pubblico di collocamento trasmette al datore di lavoro, entro breve termine, i dossier di persone in cerca d'impiego registrate che ritiene adeguate. Il datore di lavoro può invitare i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a una prova attitudinale. I risultati sono comunicati al servizio di collocamento.

Minoranza 5:

⁴ Il servizio pubblico di collocamento trasmette al datore di lavoro, entro breve termine, i dossier di persone in cerca d'impiego registrate che ritiene adeguate. Dà la preferenza ai dossier di persone che percepiscono un'indennità di disoccupazione l'aiuto sociale. Il datore di lavoro invita i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a una prova attitudinale. I risultati sono comunicati al servizio di collocamento.

LF sugli stranieri (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione)

Minoranza 6:

⁴ Il servizio pubblico di collocamento trasmette al datore di lavoro, entro breve termine, i dossier di persone in cerca d'impiego registrate che ritiene adeguate.

⁵ Se i posti vacanti secondo il capoverso 3 sono occupati da persone in cerca d'impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento, non è necessario comunicare i posti vacanti agli uffici del lavoro.

Minoranza 5:

⁵ Se i posti vacanti secondo il capoverso 3 sono occupati da persone disoccupate o dipendenti dall'aiuto sociale, non è necessario comunicare i posti vacanti agli uffici del lavoro.

⁶ Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni all'obbligo di comunicare i posti di lavoro vacanti secondo il capoverso 3, in particolare per tenere conto della particolare situazione di aziende familiari o nel caso di persone che hanno già lavorato per lo stesso datore di lavoro; prima di emanare le disposizioni d'esecuzione sente i Cantoni e le parti sociali. Periodicamente stila inoltre elenchi dei gruppi professionali e dei settori di attività con un tasso di disoccupazione superiore alla media per i quali vige l'obbligo di comunicare i posti di lavoro vacanti.

⁷ Se le condizioni di cui al capoverso 2 sono soddisfatte, un Cantone può chiedere al Consiglio federale l'introduzione dell'obbligo di comunicare i posti vacanti.

⁸ Se le misure di cui ai capoversi 1–5 non producono gli effetti auspicati o emergono nuove difficoltà, il Consiglio federale propone all'Assemblea federale misure aggiuntive, dopo aver sentito i Cantoni e le parti sociali. In caso di gravi difficoltà, in particolare causate dai frontalieri, un Cantone può proporre al Consiglio federale ulteriori misure.

Minoranza 7:

⁸ Se le misure di cui ai capoversi 1–5 non producono gli effetti auspicati o emergono nuove difficoltà, in particolare distorsioni nel mercato del lavoro quali dumping salariale, il Consiglio federale propone all'Assemblea federale misure aggiuntive, dopo aver sentito i Cantoni e le parti sociali. In caso di gravi difficoltà, in particolare causate direttamente o indirettamente dai frontalieri, un Cantone può proporre al Consiglio federale ulteriori misure. Il Consiglio federale si pronuncia entro 60 giorni e decide il seguito insieme al Cantone interessato.

Minoranza 8:

⁸ Se le misure di cui ai capoversi 1–5 non producono gli effetti auspicati o emergono nuove difficoltà, il Consiglio federale propone all'Assemblea federale misure aggiuntive per regolare l'immigrazione.

Minoranza 9:

⁹ Il Consiglio federale sottopone le ordinanze d'esecuzione dell'articolo 21a all'Assemblea federale per approvazione.

LF sugli stranieri (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione)

Minoranza 8:

Art. 21a^{bis} Misure correttive nell'ambito dei permessi per frontalieri
 I Cantoni possono proporre misure correttive al Consiglio federale nel caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale causate dai frontalieri.

Art. 29a Ricerca di un impiego

Lo straniero che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego e i suoi familiari non hanno diritto all'aiuto sociale.

Art. 53 cpv. 6

⁶ Le autorità cantonali di aiuto sociale notificano ai servizi pubblici di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente che non hanno un impiego.

Titolo prima dell'articolo 61

Sezione 2:

Decadenza e revoca dei permessi ed estinzione del diritto di soggiorno

Art. 61a Estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS

¹ Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi dodici mesi di soggiorno.

² Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi di cui al capoverso 1, il diritto di soggiorno si estingue al termine del versamento dell'indennità.

³ Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'estinzione del diritto di soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2 non sussiste alcun diritto all'aiuto sociale.

⁴ In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità.

⁵ I capoversi 1–4 non si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e

LF sugli stranieri (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione)

agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente all'ALC³ e alla Convenzione AELS⁴.

Art. 97 cpv. 3 lett. f e 4

³ Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

- f. il versamento di prestazioni complementari secondo la legge federale del 6 ottobre 2006⁵ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

⁴ Se, in applicazione dell'articolo 26a LPC, una delle autorità menzionate nel capoverso 1 ottiene informazioni riguardanti il versamento di una prestazione complementare, comunica spontaneamente l'eventuale mancata proroga o l'eventuale revoca del permesso di dimora all'organo incaricato di determinare e versare la prestazione complementare.

Art. 103a cpv. 2 lett. b

² Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare esclusivamente:

- b. le persone che possono avvalersi dell'ALC⁶ o della Convenzione AELS⁷.

Art. 109d Scambio d'informazioni con gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008

Gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008⁸ possono chiedere informazioni alle autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3.

Art. 117a *Violazione degli obblighi riguardanti la comunicazione di posti vacanti*

¹ È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente viola l'obbligo di comunicare i posti di lavoro vacanti (art. 21a cpv. 3) o l'obbligo di condurre un colloquio di assunzione o una prova attitudinale (art. 21a cpv. 4).

Minoranza 3:

¹ È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente viola l'obbligo di comunicare i posti di lavoro vacanti (art. 21a cpv. 3) o l'obbligo di condurre un colloquio di assunzione (art. 21a cpv. 4).

³ RS 0.142.112.681

⁴ RS 0.632.31

⁵ RS 831.30

⁶ RS 0.142.112.681

⁷ RS 0.632.31

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

LF sugli stranieri (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione)

Minoranza 4:

¹ È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente viola l'obbligo di comunicare i posti di lavoro vacanti (art. 21a cpv. 3).

² È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque per negligenza commette una delle infrazioni di cui al capoverso 1.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 2006⁹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 5 cpv. 1

¹ Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).

Art. 26a Comunicazione di dati alle autorità di migrazione

Allo scopo di accertare il diritto di soggiorno, gli organi incaricati di determinare e versare le prestazioni complementari, in conformità all'articolo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005¹⁰ sugli stranieri e in deroga all'articolo 33 LPGA¹¹ comunicano spontaneamente alle autorità competenti nel settore della migrazione i dati riguardanti il versamento a cittadini stranieri di una prestazione complementare annua secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a. Se sono rimborsate solamente le spese di malattia e d'invalidità di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b, comunicano alle autorità competenti nel settore della migrazione i casi di rimborsi di una certa entità.

Art. 26b

Ex art. 26a

2. Legge del 25 giugno 1982¹² sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 14 cpv. 3, primo periodo

³ Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell'Associazione europea di libero

⁹ RS 831.30

¹⁰ RS 142.20

¹¹ RS 830.1

¹² RS 823.11

scambio (AELS) sono esentati per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero ed abbiano svolto in Svizzera durante almeno sei mesi un'occupazione soggetta a contribuzione. ...

3. Legge federale del 23 marzo 2001¹³ sul commercio ambulante

Art. 4 cpv. 2 lett. e, nonché cpv. 3^{bis}

² La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

- e. eventualmente, l'autorizzazione scritta del proprietario del fondo sul quale il richiedente intende parcheggiare il proprio veicolo durante la notte.

^{3bis} L'autorizzazione di cui al capoverso 1 può essere rifiutata o ritirata al richiedente che abbia perturbato l'ordine pubblico, segnatamente per avere occupato illecitamente fondi pubblici o privati.

¹³ RS 943.1